



Roma, 4 Luglio 2023

Prot. n. 362

AC N. 1239

Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art.

(Scorrimento delle graduatorie)

1. Al fine di consentire una riduzione dei tempi di completamento del reclutamento e dell'accesso al pubblico impiego, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni e delle assunzioni autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, le cessazioni intervenute entro un anno dall'immissione in servizio non concorrono a determinare le conseguenti economie per la determinazione delle unità da assumere e dei correlati oneri per l'anno successivo.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma mira a consentire alle Amministrazioni Pubbliche una riduzione dei tempi di completamento del reclutamento. In particolare, si prevede che nel caso di cessazione dal servizio

entro un anno dall'immissione, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni e delle assunzioni autorizzate, utilizzando, a tal fine, le cessazioni intervenute che non vengono considerate ai fini della determinazione delle relative economie e delle conseguenti facoltà assunzionali per l'anno successivo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.

(Abrogazione limite alle spese di formazione)

1. L'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Relazione illustrativa e tecnica

La Direttiva sulla formazione del Ministro per la pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023 ha sottolineato la centralità della formazione e dello sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione come strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e nel processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.

Le politiche di formazione del personale pubblico dell'ultimo decennio, tuttavia, hanno risentito della contrazione delle risorse finanziarie all'uopo destinate a seguito delle politiche di *spending review*, tra cui l'articolo 6, comma 13 del decreto legge n.78/2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La relazione tecnica non associava effetti di risparmio alla previsione.

La norma in esame, prevedendo l'abrogazione del citato articolo 6, pertanto, mira a consentire alle amministrazioni il pieno utilizzo delle risorse per attività di formazione.

Art.

(Utilizzo risparmi dei buoni pasto per lavoro agile)

1. I risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio di riferimento a seguito di lavoro agile nonché le eventuali economie di gestione connesse alla predetta modalità lavorativa, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 i fondi per la contrattazione integrativa.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma dispone che i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio di riferimento, a seguito di lavoro agile, nonché le e eventuali economie di gestione realizzate dalle amministrazioni a seguito dell'utilizzo della predetta modalità lavorativa, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo i fondi per i trattamenti accessori, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

Art.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Per le finalità indicate dal comma 1, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 8.758.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.

Relazione illustrativa e tecnica

I Medici dipendenti dagli EPNE e, in particolare, dagli Istituti di rilievo cruciale per la Sanità del paese come INAIL e INPS, sono collocati nel comparto contrattuale della Dirigenza delle Funzioni Centrali dal CCNQ Aree e Comparti del 13 luglio 2016. Il CCNL, triennio 2016-2018 li ha collocati all'interno della sezione dedicata ai Professionisti.

Vista la sostanziale coincidenza di ruolo, funzioni e attività di questo personale medico con l'omologo del SSN, già l'accordo attuativo dell'art 94 del CCNL 11 ottobre 1996 assicurava, sotto il profilo della valenza della funzione *"... una sostanziale omogeneità di trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi compreso in primo luogo quello del Servizio sanitario nazionale, tenendo anche conto delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di riferimento nazionali ed europei"*. In ottemperanza a tale proponimento, sono stati fin da allora previsti istituti normativi sovrapponibili a quelli del D. Lgs. 502/1992. All'art. 3, l'orario di lavoro è stato fissato a 38 ore settimanali, anziché 36 come per gli altri dipendenti del comparto. All'art. 4 sono state definite

identiche modalità di aggiornamento professionale e espletamento di obblighi formativi (ECM). All'art. 8 è previsto l'esercizio della libera professione intramuraria, in applicazione delle normative richiamate dall' art. 94, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, purché non in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

Del resto, l'art. 13 della L. 222/1984, esplicitamente prevede che *“Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”*.

Le previsioni contrattuali sono state confermate dalle discipline successive, ivi incluso il CCNL 2016-2018, la cui dichiarazione congiunta n. 11, prevede che *“con riferimento al personale dell'area medica degli enti pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le parti esprimono l'auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente CCNL e delle relazioni sindacali da questo previste”*.

La vigente disciplina contrattuale conferma inoltre quanto già previsto da tutte le precedenti in ambito di esercizio di attività libero professionale intramuraria (art. 100, comma 2, lettera b).

Nel sistema italiano di Welfare, l'Inail riveste un ruolo di primissimo piano per qualità e ampiezza del contributo offerto a garanzia della prestazione sanitaria e socio-sanitaria; tutela assicurativa, prestazioni socio-sanitarie a sostegno del reddito, assistenza, cura, riabilitazione, reinserimento lavorativo, ricerca, leadership tecnica, culturale e organizzativa nella attuazione delle politiche di prevenzione: questi e altri ancora sono gli ambiti della sua azione, garantita da un organico di 668 medici funzionari, distribuiti in unità territoriali a presidio di ogni Provincia, in un sistema largamente integrato con quello sanitario regionale. L'Istituto assicuratore pubblico svolge, dunque, un ruolo socio-sanitario centrale nel Paese, integrando e vicariando molte funzioni essenziali al Sistema Sanitario, tra cui la stessa tutela assicurativa pubblica dei suoi operatori.

Si tratta di Medici dipendenti pubblici con un profilo professionale, obblighi deontologici, formativi e assicurativi in tutto e per tutto identici ai colleghi del SSN.

Il reclutamento del medico EPNE avviene con pubblico concorso, ai sensi del DPR 483/97, o con conferimento di incarico di responsabilità di Struttura Complessa, ai sensi del DPR 484/97, come per il SSN (peraltro, il DPR 484/97 riconosce l'equipollenza del servizio prestato in INAIL con quello prestato presso il Servizio Sanitario Nazionale). I medici EPNE sono vincolati ai medesimi obblighi di formazione continua (ECM) e alla medesima disciplina dell'attività libero-professionale dei colleghi del SSN; unici tra tutti profili professionali EPNE, i medici sono tenuti a un orario di lavoro

di 38 ore settimanali in assoluta coincidenza con le previsioni proprie della dirigenza medica del SSN; nel SSN sono strutturate le attività di Medicina Legale e del Lavoro che svolgono funzioni specialistiche per natura identiche a quelle del medico EPNE e che richiedono un identico percorso universitario di formazione (Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva Scuola di Specializzazione); sono previsti incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, adeguamento della indennità di posizione al compimento del quinto anno e quindicesimo anno di servizio come nel SSN.

È altresì un fatto, tuttavia, che le figure professionali sulle quali si incardina l'azione sociosanitaria dell'Ente ricevano un inquadramento contrattuale difforme e non paritetico rispetto ai colleghi del SSN, incoerente pure rispetto alle previsioni della legge di riordino del 1978.

Nel corso del periodo emergenziale si sono susseguiti gli interventi normativi a sostegno delle strutture e del personale del SSN che non si riverberano sulla sezione EPNE e finiscono con il divaricare il differenziale salariale.

La presente proposta, pertanto, persegue l'obiettivo di equiparare il personale medico INAIL alle corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario Nazionale. Al riguardo, si rappresenta che analoga operazione è stata già compiuta per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dai commi 375 e 376 della legge n. 145 del 2018.

In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, ha dettato specifica disciplina per i predetti dirigenti.

Alla luce di quanto precede, in linea con l'equiparazione già effettuata nei confronti dei dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA, appartenente al medesimo comparto di contrattazione del personale medico INAIL, con la presente proposta normativa si estende, a quest'ultimo personale, l'applicazione integrale degli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.

Ai fini della quantificazione del relativo onere, è stato considerato, preliminarmente, il differenziale dello stipendio tabellare e dell'indennità di esclusività:

STIPENDIO TABELLARE							
LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA	MISURE INAIL		MISURE SSN		DIFFERENZA ANNUALE	COSTO AGGIUNTIVO
		IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE		
I LIVELLO TEMPO PIENO	556	2.904,52	37.758,76	3.481,60	45.260,77	7.502,01	4.171.117,56
II LIVELLO TEMPO PIENO	112	3.640,43	47.325,59	3.481,60	45.260,77	- 2.064,82	231.259,84
	668						3.939.857,72
					LORDO ONERI RIFLESSI 38%		5.437.003,65

Si riporta, inoltre, la quantificazione del differenziale dell'onere per l'indennità di esclusività, già corrisposta al personale INAIL, come confermato dall'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il differenziale tiene conto dell'incremento del 27% dell'indennità di esclusività, per i Dirigenti Sanitari del SSN, recato dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'								
LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA	MISURE INAIL		MISURE SSN		DIFFERENZA ANNUALE	COSTO AGGIUNTIVO	
		IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE			
I LIVELLO TEMPO PIENO	556	953,46	12.394,98	1.035,51	13.461,58	1.066,60	593.029,60	
II LIVELLO TEMPO PIENO	112	1.271,04	16.523,52	1.421,02	18.473,29	1.949,77	218.374,24	
TOTALE	668						811.403,84	
					CON INCREMENTO 27%		1.030.482,88	
					LORDO ONERI RIFLESSI 38%		1.422.066,37	

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 del CCNL della dirigenza sanitaria, ai titolari di struttura complessa va corrisposta l'indennità per incarico di direzione di struttura complessa, nell'importo annuo pari ad euro 10.218,00, si riporta di seguito l'onere complessivo per l'incremento del fondo.

Indennità per incarico di struttura complessa		
Importo CCNL	n. unità	Totale
10.218,00	112	1.144.416,00
Lordo oneri 38,38%		1.579.294,08

Si ritiene, poi, che in prima applicazione gli incarichi in essere potranno essere ricondotti alle nuove tipologie da prevedere nel contratto collettivo. Relativamente ai valori complessivi della retribuzione di posizione gli stessi saranno adeguati nei limiti delle risorse previste nel Fondo dell'Area Medica.

La somma degli oneri sopra indicati ammonta, pertanto ad euro 8.438.364, 10

RIEPILOGO	
MAGGIORE ONERE STIPENDIO TABELLARE	5.437.003,65
Maggior oner indennità di struttura complessa	1.579.294,08
MAGGIORE ONERE INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.422.066,37
TOTALE MAGGIORE ONERE	8.438.364,10

Relativamente al triennio 2019-2021, si rappresenta che l'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrato dall'art. 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha stanziato risorse in modo tale da assicurare incrementi retributivi pari al 3,78% a regime.

RIEPILOGO	
MAGGIORE ONERE STIPENDIO TABELLARE	5.437.003,65
Maggior oner indennità di struttura complessa	1.579.294,08
MAGGIORE ONERE INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.422.066,37
TOTALE MAGGIORE ONERE	8.438.364,10
Rinnovo triennio 2019-2021 (3,78)	318.970,16
ONERE COMPLESSIVO	8.757.334,27

Pertanto, l'onere complessivo comprensivo del predetto incremento ammonta ad euro 8.757.334,27, cui si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.

Art.

(Stipendio annuo complessivo in godimento dei dipendenti degli EPNE)

Lo "stipendio annuo complessivo in godimento", di cui all'art. 13 della Legge 20 marzo 1975, n. 70, deve continuare a intendersi comprensivo di tutte le componenti del trattamento economico attribuite e corrisposte in via generale e continuativa a tutti gli appartenenti a una determinata categoria o qualifica del personale di cui alla stessa legge.

Relazione illustrativa e tecnica

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici è stato disciplinato dall'articolo 13 della legge 20 marzo del 1975, n. 70, che ha indicato come base di calcolo di detto trattamento (denominato, nella fattispecie, "indennità di anzianità") lo stipendio annuo complessivo in godimento. Per circa trentacinque anni la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, ha costantemente interpretato il predetto articolo 13 nel senso che nello stipendio annuo complessivo in godimento dovessero intendersi comprese le voci retributive, comunque denominate, che, per loro natura, avessero sostanzialmente funzione integrativa dello stipendio, in quanto componenti del trattamento economico riconosciute al prestatore di lavoro in via necessaria e non eventuale, come compenso ordinario di una specifica attività lavorativa.

La Corte di Cassazione a SS.UU., con le sentenze n. 7154 e n.7158 del 25.3.2010 ambedue relative a funzionari amministrativi che rivendicavano la computabilità nella base di calcolo del T.F.S. dell'indennità mensile di cui all'art. 15, comma 2, della legge 88 del 1989, ha affermato che *“deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari”*.

I giudici di legittimità non hanno fornito una specifica elencazione delle voci retributive che hanno funzione integrativa dello stipendio, essendosi limitati a precisare *“di ritenere ai fini in esame assimilabile alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è sostanzialmente equivalente, ai fini in esame, ai passaggi definiti di classe stipendiale”*.

Pur dopo le predette pronunce, l'INAIL e l'INPS hanno continuato a computare nella base di calcolo le componenti retributive alle quali una consolidata giurisprudenza aveva sempre riconosciuto la predetta funzione integrativa dello stipendio.

Soltanto di recente i due Enti hanno optato per una applicazione estremamente restrittiva del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità e hanno avviato azioni di recupero della quota di T.F.S. riferita a voci di retribuzione diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità.

Si tratta di una interpretazione che si pone in netto contrasto con i principi dettati in materia dalla Corte costituzionale.

I giudici delle leggi hanno ripetutamente affermato che tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e disciplinati, hanno natura giuridica di retribuzione differita, sicché, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, ne deve essere garantita la proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto e alla retribuzione percepita in costanza di rapporto (sentenze nn. 471 del 1989, 319 del 1991, 63 e 439 del 1992, 99 e 243 del 1993).

I principi che devono costituire il presupposto fondante dell'interpretazione delle leggi e degli atti che disciplinano la materia, nonché degli enunciati della Corte di Cassazione, sono stati di recente ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.159 del 2019 con riferimento ad *“indennità erogate nel settore pubblico”* che *“presentano la natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto...”*.

In tale situazione si è venuta a determinare una incertezza applicativa da parte delle amministrazioni interessate che ha comportato differenziati criteri per la determinazione delle voci di retribuzione computabili nella base di calcolo del TFS, con conseguente disparità di trattamento ed ha generato un importante contenzioso dagli esiti incerti e dai sicuri oneri a carico degli Enti.

Pertanto, sembra quanto mai opportuno adottare un provvedimento legislativo che confermi l'interpretazione costantemente adottata nel tempo dell'articolo 13 della Legge 20 marzo del 1975, n. 70, coerente con i sopra richiamati principi dettati dalla Corte costituzionale.

Un siffatto intervento del legislatore, avendo carattere meramente confermativo di principi di diritto già esistenti nell'ordinamento, costantemente applicati, non necessita di copertura finanziaria, non comportando nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia inoltre che i CCNL di comparto e gli atti regolamentari delle amministrazioni interessate hanno sempre previsto la quantificazione degli oneri diretti e indiretti conseguenti all'applicazione dell'art. 13 della legge 70/75 come costantemente interpretata in senso conforme al provvedimento legislativo che si propone e tutti i predetti atti sono sempre stati approvati senza alcuna osservazione dalla Corte dei Conti, dall'ARAN, dai Ministeri vigilanti.

Art.

(Dottorati di ricerca)

1. Per le funzioni di ricerca finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno infortunistico, i soggetti ammessi ai dottorati di ricerca nelle aree scientifiche coerenti con l'attività istituzionale dell'Inail possono accedere ai ruoli dei ricercatori e dei tecnologi a tempo indeterminato dell'Istituto previa valutazione da parte dell'Inail, mediante titoli e colloquio, dell'esperienza di ricerca maturata e delle competenze acquisite, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i soggetti ammessi ai dottorati di ricerca attivati dall'Inail in collaborazione con le università possono accedere al ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Istituto previa valutazione da parte dell'Inail, mediante titoli e colloquio, dell'esperienza di ricerca maturata e delle competenze acquisite. Resta fermo che l'inquadramento nei ruoli è subordinato al conseguimento del titolo di dottorato.
3. Le risorse necessarie per le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n.218, con il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto.

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione normativa in esame - al fine di efficientare le attività di ricerca dell'INAIL finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno infortunistico - introduce, in piena coerenza con le norme di settore, misure di semplificazione per l'accesso al ruolo dei ricercatori e dei tecnologi a tempo indeterminato dell'Istituto.

Il primo comma valorizza il percorso formativo di livello più elevato, ossia l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle aree scientifiche congruenti con le attività dell'Istituto, consentendo l'attivazione, da parte dell'INAIL, di un apposito percorso valutativo, mediante titoli e colloquio, dell'esperienza di ricerca maturata e delle competenze acquisite dai soggetti ammessi ai predetti dottorati, che potranno essere inquadrati nei ruoli, rispettivamente, dei ricercatori e dei tecnologi, purché in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso nei predetti profili professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171. Per i ricercatori occorrerà, pertanto, il possesso, oltre che del diploma di laurea, di un'esperienza di lavoro di almeno due anni post laurea in attività di ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione e la conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta; per i tecnologi sarà invece necessario, oltre al diploma di laurea, il superamento dell'esame di Stato ed iscrizione all'Albo, ove richiesto per le funzioni da svolgere e la conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta.

In senso analogo si configura il secondo comma, con particolare riferimento agli ammessi ai corsi di dottorato attivati dall'Inail in collaborazione con le università, prevedendo la possibilità, in sede di prima applicazione, che l'Istituto valorizzi il percorso di studio e di ricerca degli interessati, che - all'esito del conseguimento del titolo di dottorato - potranno accedere al ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Istituto previa procedura valutativa mediante titoli e colloquio, che tenga conto delle attività di ricerca e delle competenze acquisite anche nell'ambito dei propri laboratori scientifici. La previsione di cui al terzo comma reca la copertura finanziaria delle assunzioni di cui ai commi precedenti, richiamando l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n.218, laddove prevede che le consistenze e le variazioni dell'organico e il piano di fabbisogno delle risorse umane negli Enti pubblici di ricerca siano definiti nei Piani Triennali di Attività, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio. L'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, a tale scopo, fissa i limiti massimi di tale tipologia di spesa, attraverso la determinazione di un indicatore calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente, come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio: tale rapporto per le istituzioni di ricerca, alla situazione attuale, non può superare l'80 per cento.

Liv. prof.le	Profilo	Costo procapite nota Ministero della Salute n. 16318 del 23/05/2018	Fabbisogno 2022-2024		Personale al 1° gennaio 2022 in forza a tempo indeterminato		Differenze fabbisogno/forza al 1° gennaio 2022	
			Consistenza numerica	Costo totale	Consistenza numerica	Costo totale	Consistenza numerica	Costo totale
I	DIRIGENTE I^ FASCIA	301.841,11	1	301.841,11	1	301.841,11	0	-
II	DIRIGENTE II^ FASCIA	186.902,08	6	1.121.412,48	6	1.121.412,48	0	-
Totale Dirigenti			7	1.423.253,59	7	1.423.253,59	0	-
I	DIR.RICERCA	121.760,31	21	2.556.966,51	15	1.826.404,65	6	730.561,86
II	PRIMO RIC.	92.781,36	100	9.278.136,00	93	8.628.666,48	7	649.469,52
III	RICERCATORE	63.254,48	200	12.650.896,00	104	6.578.465,92	96	6.072.430,08
Totale Ricercatori			321	24.485.998,51	212	17.033.537,05	109	7.452.461,46
I	DIR.TECNOL.	122.210,82	13	1.588.740,66	13	1.588.740,66	0	-
II	PRIMO TECN.	88.397,99	70	6.187.859,30	68	6.011.063,32	2	176.795,98
III	TECNOLOGO	65.263,53	127	8.288.468,31	44	2.871.595,32	83	5.416.872,99
Totale Tecnologi			210	16.065.068,27	125	10.471.399,30	85	5.593.668,97
IV	FUNZ.AMMIN.	65.141,77	30	1.954.253,10	27	1.758.827,79	3	195.425,31
V	FUNZ.AMMIN.	58.931,99	8	471.455,92	1	58.931,99	7	412.523,93
Totale Funzionari amministrativi			38	2.425.709,02	28	1.817.759,78	10	607.949,24
IV	COLL.T.E.R.	65.141,77	102	6.644.460,54	86	5.602.192,22	16	1.042.268,32
V	COLL.T.E.R.	58.931,99	71	4.184.171,29	26	1.532.231,74	45	2.651.939,55
VI	COLL.T.E.R.	52.965,73	99	5.243.607,27	68	3.601.669,64	31	1.641.937,63
Totale Collaboratori T.E.R.			272	16.072.239,10	180	10.736.093,60	92	5.336.145,50
V	COLLAB.AMM.NE	58.931,99	63	3.712.715,37	49	2.887.667,51	14	825.047,86
VI	COLLAB.AMM.NE	52.965,73	88	4.660.984,24	49	2.595.320,77	39	2.065.663,47
VII	COLLAB.AMM.NE.	50.031,31	196	9.806.136,76	193	9.656.042,83	3	150.093,93
Totale Collaboratori amministrazione			347	18.179.836,37	291	15.139.031,11	56	3.040.805,26
VI	OPERATORE TECNICO	52.965,73	13	688.554,49	13	688.554,49	0	-
VII	OPERATORE TECNICO	50.031,31	14	700.438,34	14	700.438,34	0	-
VIII	OPERATORE TECNICO	45.903,64	23	1.055.783,72	23	1.055.783,72	0	-
Totale Operatori tecnici			50	2.444.776,55	50	2.444.776,55	0	-
VII	OPERAT.AMM.NE	50.031,31	14	700.438,34	14	700.438,34	0	-
VIII	OPERAT.AMM.NE	45.903,64	47	2.157.471,08	47	2.157.471,08	0	-
Totale Operatori amministrazione			61	2.857.909,42	61	2.857.909,42	0	-
TOTALE COSTO (esclusi i dirigenti)			1299	82.531.537,24	947	60.500.506,81	352	22.031.030,43
TOTALE COSTO (con i dirigenti)			1306	83.954.790,83	954	61.923.760,40	352	22.031.030,43

Al riguardo si rappresenta che, come indicato nel piano triennale delle attività e come evidenziato dalla tabella sopra riportata, il costo complessivo del fabbisogno 2022-2024, pari ad € 83.954.790,83, costituito dall'importo già impegnato per personale in servizio (pari a € 61.923.760,40), e da quello necessario per il reclutamento a copertura delle carenze (per un importo di € 22.031.030,43), risulta compatibile con il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 218/2016, pari a € 93.300.793.

ENTRATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL BUDGET ASSUNZIONALE - CONTRATTO RICERCA				
ENTRATE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA				
Livello delle entrate	Denominazione	2018	2019	2020
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	€ 40.341	€ 56.181	€ 23.610
E.3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	€ 73.452	€ 58.787	€ 38.499
E.3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	€ 5.517	€ 6.526	-
E.3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	€ 451.310	€ 120.760	€ 79.882
E.3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	€ 23.139.332	€ 22.714.959	€ 17.223.021
E.2.01.01.01.001.08	Trasferimenti per il funzionamento delle attività di ricerca	€ 49.112.507	€ 49.112.507	€ 49.112.507
	TOTALE	€ 72.822.459	€ 72.069.720	€ 66.477.519
OBIETTIVO STRATEGICO MISSIONE 5 - RICERCA - Relazione programmatica del CIV				
		2018	2019	2020
	Entrate a destinazione vincolata all'attività di ricerca	€ 44.582.711	€ 45.513.164	€ 48.412.399
	TOTALE DELLE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 117.405.170	€ 117.582.884	€ 114.889.918
	Media delle entrate complessive calcolata sul triennio 2018-2020	€ 116.625.991		
	Tetto massimo di spesa del personale (80% delle entrate)	€ 93.300.793		

Art.

(Valorizzazione e reclutamento personale INAIL)

1. Per le finalità di prevenzione e di contrasto del fenomeno infortunistico, l'Inail attiva, in collaborazione con le università, dottorati di ricerca nelle aree scientifiche coerenti con le proprie attività istituzionali, per lo sviluppo e la valorizzazione del proprio personale amministrativo interno inquadrato nell'area dei funzionari, in possesso dei requisiti di legge. Il predetto personale, in esito al conseguimento del titolo di dottorato, potrà essere inquadrato nei ruoli della dirigenza amministrativa dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure comparative con valutazione dei titoli e colloquio, bandite dall'Inail, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione normativa in esame - per l'efficientamento delle attività dell'Inail finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno infortunistico - introduce, in un'ottica di valorizzazione e di sviluppo del personale interno, misure di semplificazione per l'accesso al ruolo dei dirigenti amministrativi a tempo indeterminato dell'Istituto.

Il comma prevede l'attivazione, da parte dell'Inail, in collaborazione con le università, di dottorati di ricerca nelle aree scientifiche coerenti con le proprie attività istituzionali, rivolti al proprio personale amministrativo inquadrato nell'area dei funzionari, in possesso dei requisiti di legge. Al predetto personale, che abbia conseguito il titolo di dottorato di ricerca nelle aree scientifiche congruenti con le attività dall'Inail, nell'ambito dei corsi di dottorato attivati dall'Istituto stesso in collaborazione con le università è riconosciuta la possibilità di inquadramento nei ruoli della dirigenza amministrativa dell'Istituto, all'esito di apposite procedure valutative, mediante titoli e colloquio, che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti.

Al relativo onere si provvede a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

Art.

(Completamento del reclutamento)

1. Nelle more del completamento del nuovo ordinamento professionale anche attraverso le risorse di cui all'articolo 1, comma 612 della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, nel rispetto del piano di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle assunzioni autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, mediante scorrimento delle graduatorie di cui alle procedure bandite ai sensi dell'articolo di cui all'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed effettuate nel rispetto dei criteri del reclutamento.

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione prevede che, nelle more del completamento del nuovo ordinamento professionale, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 e gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante scorrimento delle graduatorie risultanti dalle procedure bandite ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed effettuate nel pieno rispetto dei criteri di reclutamento.

Dalla norma non derivano nuovi o maggior oneri, atteso che le assunzioni avvengono nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni e delle assunzioni autorizzate con DPCM ovvero, per gli enti di ricerca, nel rispetto del piano triennale delle attività e dell'80% del rapporto tra le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento e la media delle entrate complessive dell'Ente.

Art.

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001)

1. All'articolo 52, comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 20021, n. 165, terzoperiodo "titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti" è sostituito dal seguente "di titoli di studio o competenze professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, ovvero sul possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello previsto per l'Area per la quale si concorre accompagnato da almeno 10 anni di esperienza nell'Area immediatamente precedente". Conseguentemente il quarto periodo è soppresso.

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione mira a consolidare e rendere pienamente fruibile il percorso previsto dal DL n. 80/2021, laddove ha previsto, in sede di revisione degli ordinamenti professionali all'interno del CCNL di comparto, la possibilità di derogare al titolo di studio previsto all'accesso alle varie aree professionali ai fini di un corretto inquadramento del personale dipendente.

Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che all'attuazione dell'art.52, comma 1 -bis si provvede, come espressamente previsto nell'ultimo periodo, nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Art.

(Dimensionamento scolastico)

All' Articolo 20 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. *Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 della legge 29 giugno 2022, n.79 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), nel prossimo anno scolastico 2023/24, le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo dell'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono assegnate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e ai dirigenti scolastici, sia per le operazioni di mobilità regionali e interregionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia per l'immissione in ruolo dei vincitori di concorso utilmente collocati nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive*

modifiche, secondo l'ordine del punteggio conseguito. Eventuali situazioni di esubero regionale saranno garantite da compensazioni interregionali e dalle cessazioni in servizio.”

Relazione illustrativa e tecnica

La norma intende mettere a regime quanto disposto dall'ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19, con più di 500 alunni e più di 300 a salvaguardia delle Istituzioni scolastiche delle comunità montane o delle piccole isole

Art. (Ripristino importi FUN)

All' Articolo 20 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

***5- quinquies.** All'Articolo 339 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 le parole “e” incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 60 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022” inoltre alla fine dell'articolo è aggiunta la seguente frase “Il FUN è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015 e per il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ”*

Relazione illustrativa e tecnica

Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La

copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziata dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

Art.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici DDG. 1259/2017)

All' Articolo 20 aggiungere il seguente comma:

I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, a seguito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG 1259/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 90 del 24 novembre 2017 sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato con esito positivo tutte le prove delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratto di dirigente scolastico.

Relazione illustrativa e tecnica

Considerato i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo la conferma in ruolo dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2017 al fine di sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi, o in alternativa la collocazione dei suddetti ricorrenti in coda alla graduatoria di merito del concorso DDG 1259/2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Art.
(Reintegro personale licenziato concorso dirigenti scolastici DDG. 1259/2017)

All' Articolo 20 aggiungere il seguente comma:

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dal 01 settembre 2023, sono confermati i ruoli al personale dirigente scolastico assunto

a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui al decreto ministeriale n.956 del 16 ottobre 2019, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli.”

Relazione illustrativa e tecnica

La proposta intende garantire la funzionalità degli istituti scolastici prevedendo il reintegro dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2017 per sanare il contenzioso presso i tribunali amministrativi, tenendo conto del servizio prestato per oltre un triennio nel ruolo di dirigente scolastico e il superamento dell'anno di prova con relativa conferma nei ruoli dirigenziali di cui al D.M. 16 ottobre 2019, n. 956.

Art.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. L'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:

“All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente.”

2. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

Relazione illustrativa e tecnica

Si rappresenta la necessità della modifica normativa proposta dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 125/2015, al fine di consentire all'Agenzia di utilizzare le risorse provenienti dagli incrementi di tariffe e diritti annuali, che costituiscono entrate certe con carattere di continuità.

Come meglio precisato nella relazione tecnica, ogni anno l’Agenzia incassa proventi ex art. 9 duodecies in quantità superiore rispetto alla somma necessaria a coprire l’onere annuale derivante dallo stesso articolo.

Le risorse in eccesso non possono essere utilizzate dall’Agenzia se non viene rimosso il **vincolo contenuto nel comma 3** che prevede espressamente che tali proventi *“non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l’onere annuale derivante dall’assunzione del personale di cui al comma 2”*.

Inoltre, l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 3, che prevede l’imputazione degli incrementi in misura pari al 64,57% alle tariffe e al 35,43% ai diritti annuali, è richiesta per eliminare una previsione che, per come è strutturata, risulta inapplicabile. Infatti, gli incrementi sono stati applicati secondo le percentuali indicate nella tabella B allegata allo stesso decreto, che però determinano l’emersione di una differente ripartizione delle entrate. Ad esempio, nell’esercizio 2022 le entrate incassate ai sensi dell’art. 9 duodecies sono state riferibili alle tariffe per l’81% e ai diritti annuali per il restante 19%.

La previsione di una differente percentuale di imputazione non è applicabile, in quanto la ripartizione delle entrate tra tariffe e oneri è indipendente dalla volontà dell’Agenzia e direttamente correlata al valore degli incassi registrati per tariffe e diritti annuali versati dalle aziende farmaceutiche.

Pertanto, la predetta previsione non è mai stata applicabile, motivo per il quale se ne propone l’abrogazione.

Una volta rimosso il vincolo del comma 3 verrebbe meno anche la necessità di monitoraggio da parte del Ministero della salute ai sensi del comma 4, che può essere dunque abrogato.

Pertanto, la modifica dell’art. 9 duodecies è presentata allo scopo di consentire l’utilizzo di risorse disponibili, necessarie a finanziare i fabbisogni dell’Agenzia per le proprie spese di funzionamento. Solo per mero scrupolo si fa presente che, successivamente all’adozione dell’art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78/2015 sopra richiamato, sono stati attribuiti all’AIFA nuovi compiti e nuove funzioni per effetto di numerose disposizioni normative non accompagnate da ulteriori incrementi di risorse.

Le entrate incassate ai sensi del richiamato art. 9 duodecies rappresentano per l’Agenzia un’entrata certa con carattere di continuità.

Le predette risorse nell’ultimo quadriennio 2019-2020-2021-2022 sono state pari in media ad oltre 24 milioni di euro annui, mentre la stima degli oneri derivanti dall’attuazione della stessa norma, a regime, è pari a 16,5 milioni di euro (cfr. comma 3 dell’art. 9 duodecies).

La differenza annua disponibile è, dunque, pari a circa 7,5 milioni di euro.

Pertanto, le entrate incassate annualmente ai sensi del richiamato art. 9 duodecies (circa 24 milioni di euro all'anno) continueranno a garantire la copertura degli oneri assunzionali per cui sono stati inizialmente previsti (circa 16,5 milioni di euro all'anno); per la parte eccedente (circa 7,5 milioni di euro all'anno) potranno essere utilizzati per le altre spese di funzionamento dell'Agenzia, tra cui la proposta del ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'AIFA (pari a circa 3,4 milioni di euro all'anno) e l'assunzione di personale a tempo determinato per 36 mesi (pari a circa 2,3 milioni di euro all'anno).

Si ritiene, dunque, che tale proposta pur comportando un assorbimento di risorse finanziarie in termini di fabbisogno, non abbia effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto.

Infine, si rappresenta che nei precedenti esercizi le entrate incassate in eccesso sono state sospese e contabilizzate nella voce dei risconti passivi. Al 31.12.2022 la predetta voce dei risconti passivi ammonta complessivamente ad oltre 55 milioni di euro. Queste entrate in eccesso sono state sospese in attesa di un loro futuro utilizzo secondo le finalità previste dalla norma. Ma in realtà il costo delle assunzioni effettuate ai sensi della richiamata normativa è ormai certo e stabile ed è già coperto dalle entrate annuali. Pertanto, constatato il loro improbabile futuro utilizzo, si ritiene corretto far confluire nel Patrimonio Netto dell'Agenzia il valore dei risconti passivi riferibili alle entrate in eccesso registrate negli esercizi precedenti.

Art.

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. L'articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente: *“3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.”*
2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: *“La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3”*.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”.

Relazione illustrativa e tecnica

Come noto l'AIFA svolge i compiti e le funzioni della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, del Ministero della Salute e ha acquisito le unità di personale già assegnate a detta DG che hanno conservato il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del trasferimento ricompreso nel comparto di contrattazione collettiva già previsto, Comparto Ministeri e Area I Dirigenza (art. 48, comma 7 del decreto legge n. 269/2003).

Anche lo Statuto di AIFA (DM n. 245/2004) precisa che il personale trasferito conserva le qualifiche e l'anzianità di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonché l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento.

La legge 11 aprile 2018, n. 3, all'art. 17, comma 1, colloca, in unico livello, i dirigenti del Ministero della Salute con professionalità sanitarie di cui all'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, all'interno del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.

Successivamente, con l'art. 1, comma 375, lett. c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato inserito il comma 3-bis, per il quale *“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006”*.

Con la proposta emendativa di cui trattasi, si chiede una applicazione totale delle disposizioni di cui all'art. 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, a tutti i dirigenti con professionalità sanitaria dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire anche ad AIFA, per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali del Ministero della Salute e degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria, compresa l'estensione al personale della dirigenza sanitaria, nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, degli istituti stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra cui anche l'indennità di esclusività di rapporto, riconosciuta ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute ai sensi del decreto legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022..

La finalità della norma è di ridurre il divario attualmente esistente tra i trattamenti giuridici ed economici dei dirigenti sanitari dipendenti del Ministero della Salute e degli Enti ed Aziende del SSN e quelli dell'AIFA.

Attraverso la proposta disposizione sarà possibile anche per l'AIFA, l'individuazione, mediante atto organizzativo, da adottarsi ai sensi del proprio ordinamento, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, del contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario, nonché i principi generali in materia di incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi.

L'istituzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria risponde all'esigenza di risolvere la sperequazione esistente tra la dirigenza sanitaria di AIFA le corrispondenti figure professionali del Ministero della Salute e degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale: solo per mero scrupolo si rappresenta che a legislazione vigente possono partecipare agli interPELLI degli uffici di livello dirigenziale non generale di AIFA, ai sensi dell'art. 19 comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (dirigenti di altre amministrazioni), i dirigenti sanitari di Ministero della Salute o di altri Enti del SSN, mentre non possono parteciparvi i dirigenti sanitari di ruolo di AIFA, ai quali, eventualmente, potrebbe essere conferito unicamente un incarico ai sensi del comma 6, del medesimo art.19, come soggetti esterni. Da qui l'evidente sperequazione che con la proposta normativa in esame troverebbe sicura soluzione.

Restano salvaguardate, comunque, le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel predetto ruolo unico, appartenenti alla professionalità sanitaria già inquadrati nella II fascia del ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla data di entrata in vigore della disposizione in commento con ciò intendendo che, prioritariamente, si procederà al conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di II fascia senza incarico.

L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria dell'Agenzia Italiana del farmaco avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per l'AIFA.

Mediante la riformulazione del comma 3-bis, come proposta, sarà possibile l'accesso agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale, corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal D.Lgs. n. 502/1992, dei dirigenti dipendenti dell'Agenzia Italiana del farmaco: esso avverrà innanzitutto nei limiti dei posti quantificati (con l'atto organizzativo richiamato) e in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi del richiamato art. 19, comma 1-bis, l'amministrazione interessata deve rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri delle scelte, e deve acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati e valutarle. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge in commento anche all'AIFA, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico, permette non solo di rendere possibile anche ai dirigenti sanitari di AIFA (ex dirigenti delle professionalità sanitarie), la loro partecipazione alle procedure selettive interne, avviate ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale, ma soprattutto permette all'Agenzia di poter coprire nell'immediato gli eventuali incarichi dirigenziali di livello non generale attualmente vacanti, avvalendosi proprio della specifica ed elevata professionalità del proprio personale appartenente alla dirigenza sanitaria.

La riformulazione del comma 3-bis dell'art. 17, nel senso prospettato permette, inoltre, l'applicazione a tutto il personale dirigente con professione sanitaria dell'AIFA, delle disposizioni contenute nel CCNL Area Funzioni Centrali 2016 – 2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, in tal modo completando l'armonizzazione avviata con il CCNQ 13 luglio 2016, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e proseguita appunto con il CCNL richiamato agli artt. 55 e ss..

Il CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) del 13 luglio 2016, recante la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, ha incluso (artt. 3 e 7, commi

1 e 2), infatti, l’Agenzia Italiana del farmaco, al pari del Ministero della Salute, nel comparto e Area di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali. Tuttavia solo con l’inserimento nell’art. 17 della legge n. 3/2018, del comma 3-bis, è stato effettivamente possibile la collocazione della dirigenza delle professionalità sanitarie di AIFA nel CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020.

Il predetto CCNL, al Titolo V “Disposizioni speciali”, Capo I “Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell’Agenzia Italiana del farmaco”, art. 55 ha previsto, a proposito dei destinatari, che *“Il presente capo contiene le disposizioni speciali che si applicano ai dirigenti, anche a tempo determinato, del Ministero della Salute di cui all’art. 17, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le predette disposizioni si applicano anche, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 17, ai dirigenti dell’“AIFA” ivi indicati”*; in tal modo riconoscendo parità di trattamento ad entrambe le categorie dirigenziali, seppur nei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 17 della legge n. 3/2018, come modificata dalla legge n. 145/2018.

La riformulazione del comma 3-bis dell’art. 17, oggetto della presente proposta emendativa, risponde altresì ad esigenze di continuità amministrativa legate al rispetto della pesatura degli incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria in argomento.

Al fine di eliminare la sperequazione esistente tra la dirigenza sanitaria dell’AIFA rispetto a quella del Ministero della Salute e degli altri Enti del SSN, si ritiene necessario l’intervento prospettato. Infatti il solo intervento sull’art. 21-bis del decreto-legge n. 4/2022, che potrebbe portare al riconoscimento dell’indennità di esclusività ai soli destinatari del vigente comma 3 bis dell’art. 17, , oltre a perseverare nella disparità di trattamento della dirigenza sanitaria di II fascia di AIFA, rispetto ai corrispondenti profili professionali presenti nel Ministero della Salute e negli Enti e Aziende del Servizio sanitario nazionale, renderebbe incongruenti e disarmonici tra di loro i trattamenti retributivi corrispondenti ai differenti incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria di II fascia e alla dirigenza sanitaria, anche e soprattutto, con riferimento alle indefettibili responsabilità richieste ai dirigenti responsabili di ufficio, sia amministrative, organizzative, gestionali. Inoltre, l’applicabilità sostanziale delle disposizioni di cui all’art. 17 anche ad AIFA, come detto, renderebbe possibile la copertura delle attuali vacanze di ufficio mediante il conferimento dei relativi incarichi anche ai propri dirigenti sanitari.

Ciò premesso, ai fini della soluzione emendativa in oggetto, si propone in primo luogo la sostituzione del comma 3-bis, dell’art. 17, legge n. 3/2018, come modificata dalla legge n. 145/2018, onde consentire l’applicazione delle disposizioni del medesimo art. 17, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, anche ai dirigenti con professionalità sanitaria dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Consequenzialmente, si propone la modifica dell'art. 21-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, onde consentire il riconoscimento, anche ai dirigenti sanitari dell'AIFA, dell'indennità di esclusività di rapporto.

Gli oneri derivanti dalla presente proposta normativa sono stati stimati sulla base della consistenza numerica riepilogata nel seguente schema:

Tabella 1

Dirigenti II fascia (struttura complessa)	Attualmente in servizio	Assunzioni 2023	TOT
Medici	8	3	11
Altre professionalità sanitarie	14	3	17
	22	6	28

Dirigenti sanitari	Attualmente in servizio	Assunzioni 2023	TOT
Medici	45	4	49
Altre professionalità sanitarie	219	6	225
	264	10	274

Il totale degli oneri annui, stimati sulla base della tipologia di incarico e dell'anzianità di servizio presso la PA e considerando le assunzioni evidenziate in tabella 1, è riepilogato come segue:

Tabella 2

MEDICI

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20¹	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	18.473	11	203.206	49.176	17.273	269.655

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità superiore 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	13.858	8	110.861	26.828	9.423	147.112

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità tra 5 e 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	10.168	16	162.688	39.370	13.828	215.887

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità inferiore 5 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	2.519	25	62.980	15.241	5.353	83.574

ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	18.473	17	314.046	75.999	26.694	416.739

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità superiore 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	13.461	50	673.050	162.878	57.209	893.137

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità tra 5 e 15 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	5.784	103	595.791	144.181	50.642	790.615

DIRIGENTI ALTRI INCARICHI anzianità inferiore 5 anni	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP	TOTALE CON ONERI
Indennità di esclusività	1.708	72	122.980	29.761	10.453	163.194
TOTALE GENERALE Le 302 unità sono così composte: 28 strutture complesse e 274 unità non di struttura complessa		302	2.245.601	543.435	190.876	2.979.913

TOTALE GENERALE ANNO 2023	2.979.912,65					
----------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

L'onere annuo complessivo dell'indennità di esclusività è dunque pari a = **euro 2.979.913**.

Si evidenzia inoltre l'onere riferibile all'applicazione dell'indennità di struttura complessa ai sensi dell'art. 65 del CCNL e alla maggiorazione dell'indennità di specificità medica ai sensi dell'art. 62 CCNL spettanti ai dirigenti sanitari che attualmente appartengono alla seconda fascia, come riportato nella tabella che segue:

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 24,20	IRAP 8,50	TOTALE CON ONERI
Indennità di struttura complessa ex art. 65 CCNL	10.218	28	286.104	69.237	24.319	379.660
Maggiorazione Indennità di specificità medica ex art. 62 CCNL	729	28	20.412	4.940	1.735	27.087
						406.747

Bisogna, dunque, considerare un importo annuo aggiuntivo pari ad euro 406.747 riferibile all'indennità di struttura complessa e alla maggiorazione dell'indennità di specificità medica.

Pertanto, gli oneri annui complessivi sono pari a (euro 2.979.913 + euro 406.747) = **euro 3.386.660**.

Agli oneri derivanti dalla presente proposta normativa, pari a (euro 3.386.660 : 12 mesi x 8 mesi) = euro 2.257.773 per l'anno 2023 ed euro 3.386.660 a partire dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate di cui all'art. 9 duodecies del decreto-legge 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015.

Art.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione delle funzioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche connesse alla riorganizzazione della *governance* di cui l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, l'AIFA, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e nei limiti della dotazione organica, è autorizzata ad assumere a tempo determinato, mediante apposite procedure concorsuali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un termine non superiore a 36 mesi, n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo, di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 area funzionari e n. 13 area assistenti, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal suddetto personale che, alla data di emanazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro di somministrazione e/o a progetto.

2. Il comma 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 2.291.791 per ciascun anno di riferimento (2024, 2025, 2026), si provvede mediante le risorse confluite nel

bilancio dell'AIFA ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 78/2015 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Relazione illustrativa e tecnica

Con il proposto emendamento si intende proporre un intervento normativo volto a consentire all'AIFA di rinforzare le proprie risorse umane, al fine di garantire la compiuta attuazione delle funzioni alla stessa attribuite, anche connesse alla riorganizzazione della *governance* di cui l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco, anche con riguardo alle attività svolte a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nel PNRR finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché al fine di assolvere alle attività che verranno avviate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sull'HTA, all'attuazione del Regolamento sul sistema tariffario dell'EMA, nonché alla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica.

L'AIFA, ente pubblico non economico deputato a garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute, è stata istituita ai sensi dell'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, svolge, ai sensi del comma 5 del succitato art. 48, i compiti e le funzioni della Direzione Generale dei farmaci e dei Dispositivi Medici ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'Agenzia svolge la sua attività in collaborazione con le Regioni, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche.

L'Agenzia cura l'intero percorso del farmaco garantendo l'unitarietà del sistema farmaceutico e l'equità nell'accesso ai medicinali quali strumenti di tutela della salute: dalla sperimentazione clinica, all'immissione in commercio secondo criteri di qualità, sicurezza ed efficacia, operando un monitoraggio continuo delle reazioni avverse e del profilo rischio-beneficio attraverso la rete nazionale di farmacovigilanza; fornisce inoltre informazione pubblica e indipendente per favorire il corretto uso dei farmaci e orientare il processo delle scelte terapeutiche e l'appropriatezza delle prescrizioni.

Oltre a realizzare al proprio interno l'intero processo decisionale, l'AIFA ha la funzione di supervisione e partecipazione al governo della spesa farmaceutica ai fini della sostenibilità del SSN e dei correlati Sistemi Sanitari Regionali (SSR).

In tale ambito, l'AIFA ha l'importante compito di garantire il mantenimento del livello di spesa farmaceutica pubblica a fronte dei nuovi farmaci approvati e di garantire, attraverso il prontuario farmaceutico nazionale, l'accesso uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale ai farmaci innovativi, ai medicinali orfani e a tutti i farmaci essenziali per il trattamento delle patologie gravi, acute e croniche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), assicurando il costante e continuo monitoraggio della spesa e dei consumi dei farmaci.

L'Agenzia, in collaborazione con le regioni, è chiamata a coordinare le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici che si sono sviluppati localmente, per garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Inoltre, le valutazioni, integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, oltre che con quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali.

Essa inoltre rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali.

Altra importante priorità dell'Agenzia è sicuramente il sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse, anche private. L'AIFA ha infatti il compito di promuovere la ricerca indipendente, con particolare riferimento a ricerche cliniche, non a scopo registrativo, specie di tipo comparative, finalizzate a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo di farmaci e strategie terapeutiche, prevalentemente nei settori oncologico, cardiovascolare e delle politiche di prevenzione.

Recentemente l'Agenzia è stato oggetto di un importante intervento normativo finalizzato a riscriverne la *governance* e le funzioni istituzionali, e l'intervento normativo proposto si rende essenziale, permettendo l'impiego di risorse già formate, per le attività e le funzioni che l'Agenzia è chiamata a svolgere a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri paesi dell'Unione Europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo Regolamento europeo di Health Technology Assessment (Hta), operativo dal 1° gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del Regolamento sul sistema tariffario dell'EMA e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica.

Per tali motivi, al fine di garantire la compiuta attuazione delle funzioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche connesse alla riorganizzazione della *governance* di cui l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, si chiede l'autorizzazione al potenziamento delle risorse umane di AIFA, straordinario e

temporaneo, attraverso l'assunzione a tempo determinato, mediante apposite procedure concorsuali da svolgersi ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un termine non superiore a 36 mesi, di n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo, di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 area funzionari e n. 13 area assistenti. Tali assunzioni, anche in deroga a quanto previsto dal penultimo capoverso dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 saranno effettuate nei limiti della dotazione organica, intesa quale spesa potenziale massima, così come quantificata, da ultimo nel PIAO 2023-2025. Le procedure concorsuali saranno finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal suddetto personale che, alla data di emanazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro di somministrazione e/o a progetto (siano stati in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Alle amministrazioni pubbliche è riconosciuta la possibilità di avvalersi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, letto in combinato disposto con gli artt. 54 e seguenti del CCNL Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e 30 e ss. del decreto legislativo n. 81/2015, di forme di lavoro flessibile per rispondere ad esigenze straordinarie ed eccezionali, come quelle indefettibilmente rappresentate dalla norma proposta.

La presente proposta emendativa mira, pertanto, a rafforzare gli ambiti descritti mediante l'utilizzazione del personale tecnico o amministrativo che abbia svolto servizio con contratto di lavoro di somministrazione e/o a progetto presso la stessa Agenzia per almeno tre anni, anche non continuativi e che nello svolgimento di tale servizio, abbia raggiunto elevati livelli di competenza, nonché maturata esperienza nei settori di intervento.

Tale personale sarà inquadrato nei profili professionali di dirigente sanitario, funzionario e assistente, in linea con le categorie professionali cui appartiene il personale di ruolo, ai sensi dei CCNL Comparto e Area Funzioni Centrali.

A tali fini la proposta emendativa al **comma 1**, prevede che AIFA è autorizzata, ad assumere a tempo determinato, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e nei limiti della dotazione organica, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo, per un termine non superiore a 36 mesi, mediante apposite procedure concorsuali da svolgersi ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente di n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 area funzionari e n. 13 area assistenti, in possesso di comprovata qualifica ed esperienza che abbia maturato, mediante il servizio svolto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero mediante prestazione di lavoro flessibile di cui

all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso la stessa Agenzia per almeno tre anni.

Il personale impiegato mediante tali forme contrattuali è stato formato ed ha acquisito una notevole professionalità in tutti gli ambiti, anche tecnici, che interessano le funzioni istituzionali dell'Agenzia.

Al **comma 2** si prevede l'abrogazione del comma 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con tale formulazione si era inteso vietare ad AIFA la stipula di contratti di lavoro flessibile come disciplinati dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato), nonché la stipula dei contratti ex art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, non concretizzanti prestazioni di lavoro esclusivamente personali.

Tale divieto, oltre a creare una profonda disparità di trattamento rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle contemplate dall'art. 1, comma 188 della legge n. 266/2005², rappresenta un *vulnus* di funzionalità in relazione alla rilevanza e complessità delle competenze ed attività attribuite all'Agenzia, ente di riferimento per la tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Appare doveroso sottolineare che la previsione di una disposizione normativa come quella in parola che pone il divieto "*.....di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*", crea una profonda disparità di trattamento tra la scrivente Agenzia e le altre amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo degli strumenti in questione.

Mentre al **comma 3** si prevede che all'onere economico derivante dalle previsioni in commento, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 78/2015 convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015.

Il comma 1 della proposta normativa prevede l'assunzione di n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo, di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 funzionari e n. 13 assistenti.

L'onere annuo complessivo è pari ad euro **2.291.791** ed è determinato come segue:

Costo del personale dirigente:

QUALIFICA	STIPENDIO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	INDENNITA' DI RISULTATO	Contributi	IRAP	TOTALE COSTI UNITARI	n. unità	Totale COSTI
Dirigente sanitario CS (senza diff. ex art. 63)	45.803,91	4.400,00	300,04	4.500,00	16.179,58	4.675,34	75.858,87	9	682.729,79

Costo del personale non dirigente:

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE	Art. 7	FRD fisso e variabile	Contributi	IRAP	Totale COSTI UNITARI	n. unità	Totale COSTI
Funzionario	25.586,60	4.529,52	8.314,00	13.065,00	14.172,41	4.377,09	70.044,62	11	770.490,82
Assistente	21.073,78	3.352,80	7.116,00	11.183,00	11.727,02	3.631,67	58.084,27	13	755.095,57

Costo complessivo:

QUALIFICA	Totale COSTI
Funzionario	770.490,82
Assistente	755.095,57
Dirigente sanitario CS	682.729,79
	2.208.316,18
rivalutazione 2022-2024	3,78%
	2.291.790,53

All'onere derivante dalle assunzioni di cui sopra, pari ad euro 2.291.791 per ciascun anno di riferimento (2024-2025-2026), si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 78/2015 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, eccedenti il limite di cui al comma 3 della stessa norma.